

Polizza Globale per Produzioni Cinematografiche Speciali



ITENTC1481000002

CHUBB®

Settore Rischi Speciali**NUMERO DI POLIZZA : ITENTC14810****Tra la Spettabile DOC/IT – ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI****Via Riva del Reno, 72 – 40122 Bologna****C.F. 97233950159**

qui di seguito denominata l'Assicurato / Contraente, e

la CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

qui di seguito denominate la Società,

si stipula la presente

POLIZZA GLOBALE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE**INTERMEDIARIO:****STUDIO M DI MASSIMO FORGES DAVANZATI / STUDo360**Emessa a Milano, 6 novembre 2018,
in 3 originali ad un solo effetto.

PREMESSA GENERALE

Premessa: La presente Convenzione si applica in esclusiva per tutte le produzioni realizzate nell'ambito della **DOC/IT – ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI**.

La Società si riserva il diritto di analizzare le richieste e i precedenti ed accettare l'adesione secondo i termini e le condizioni della Convenzione o eventualmente declinare.

INDICE DELLE SEZIONI OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL RELATIVO CERTIFICATO (SE CONTRASSEGNALE DA "X")

SEZIONE I.	
Cast	<input checked="" type="checkbox"/>
SEZIONE II. Coperture Supplementari	
Pellicola e nastro	<input checked="" type="checkbox"/>
SEZIONE III. Coperture Supplementari	
A. Arredi di Scena, Set e Guardaroba	<input checked="" type="checkbox"/>
B. Mezzi Tecnici	<input checked="" type="checkbox"/>
C. Beni in Custodia	<input checked="" type="checkbox"/>
D. Fermo tecnico	<input checked="" type="checkbox"/>
SEZIONE IV.	
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./O.)	<input checked="" type="checkbox"/>
SEZIONE V.	
Contenuto uffici	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato n. 1	
Portavalori	<input checked="" type="checkbox"/>

PRODUZIONI ASSICURATE

Le coperture prestate con questa polizza si applicano alle produzioni di cortometraggi e documentari di tutti gli associati **DOC/IT – ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI** che rispettino i requisiti sotto evidenziati come “standard”.

COPERTURA AUTOMATICA PER PRODUZIONI STANDARD

Le garanzie previste nelle varie sezioni di polizza vengono automaticamente prestate per ogni produzione realizzata al costo indicato nella pagina successiva, a condizione che:

1. la realizzazione della produzione non superi i termini di durata di 1 mese di riprese principali;
2. la post-produzione non superi il periodo di 8 mesi
3. il costo della singola produzione non superi **€ 150.000,00**;
4. vengano utilizzati personale e servizi la cui serietà è ben nota all'Assicurato;
5. Il girato venga consegnato in un laboratorio rinomato e riconosciuto per la sua professionalità e non venga accumulato per più di tre giornate lavorative
6. La produzione non preveda rischi particolari o attività pericolose né che prevedano l'impiego di animali, riprese sott'acqua, con motociclette, veicoli speciali, aerei e marittimi, treni ed altre macchine ferroviarie, sequenze che prevedono incendi, esplosivi ed ogni altra possibile attività rischiosa
7. Se HD con doppio backup dislocato in luoghi diversi e accumulo girato non superiore ai 3 gg
8. territorialità: Italia
9. Non vi siano riprese in location di speciale valore storico ed artistico
10. Non vi siano scene corali (con più di 100 comparse)

Raccomandazione:

Tutte le apparecchiature di ripresa, lenti ed altre apparecchiature devono essere provate prima dell'inizio delle riprese per verificare che non siano difettose

CALCOLO DEL PREMIO E CONDIZIONI

1. Per tutte le produzioni che rientrano nelle condizioni e nei limiti sottoesposti, di seguito chiamate "standard", il premio lordo preventivo viene determinato applicando il tasso lordo del:
 - 0,46% lordo al budget della singola produzione dichiarata
 - premio minimo per ciascuna produzione: 700,00 lordo
2. L'Assicurato ha l'obbligo, per ogni produzione da assicurare, di segnalare via email la produzione prima dell'inizio della copertura richiesta.
3. Al ricevimento, da parte della Società, del modulo suddetto, debitamente compilato e di qualsiasi altra informazione richiesta dalla Società, le garanzie previste nelle varie sezioni di polizze vengono automaticamente prestate ad ogni produzione realizzata alle condizioni concordate.
4. La copertura assicurativa è resa operativa mediante l'emissione di apposito "Certificato di Assicurazione" regolato dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari specifiche previste nelle singole Sezioni di questa polizza.
Sul certificato di Assicurazione che forma parte integrante della presente Polizza, saranno indicati tutti i dati relativi alla produzione da assicurare e le Sezioni interessate, quindi:
 - a. numero di polizza del programma (ogni produzione si distingue dalla successiva grazie a un numero progressivo di adesione che viene assegnato di volta in volta: quindi Numero polizza/certificato001),
 - b. il periodo massimo in cui è concessa la copertura,
 - c. il limite massimo garantito per ciascuna copertura e relative franchigie,
 - d. il premio relativo alla produzione.
5. **Coperture, limiti e franchigie**

COPERTURA	LIMITI DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO	SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINISTRO
SEZIONE I		
Cast	Pari al budget della produzione e fino a € 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 5.000,00
SEZIONE II		
Pellicola e Nastro	Pari al budget della produzione e fino a € 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 5.000,00
SEZIONE III		
A. Arredi di Scena, Set e Guardaroba	€ 50.000,00	€ 500,00
B. Mezzi Tecnici	€ 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 e il massimo di € 1.500,00
C. Beni in Custodia	€ 50.000,00	€ 1.000,00
D. Fermo tecnico	€ 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 5.000,00
SEZIONE IV		
RCT	€ 2.000.000,00	€ 1.000,00
RCO	€ 2.000.000,00 con sottolimito per persona di € 1.000.000,00	€ 2.500,00

6. Fermo restando che il tasso di premio indicato si intende valido ed operante per "produzioni standard" (come definito sopra), se le caratteristiche di una o più produzioni, quali sono indicate dall'Assicurato nella proposta

questionario, dovessero essere diverse da quelle "standard", la Compagnia si riserva il diritto di quotare diversamente.

- 7. Eventuali garanzie aggiuntive saranno valutate e quotate separatamente.
- 8. Regolazione del premio:
Ogni tre mesi la Società procederà al conteggio delle produzioni effettuate e all'emissione della relativa appendice di regolazione del premio

OPZIONE B) PROGETTI REALIZZATI

il premio lordo preventivo viene determinato applicando il tasso lordo del:

- 0,33% lordo al budget della singola produzione dichiarata
- premio lordo minimo per ciascuna produzione: 500,00 lordo

COPERTURA	LIMITI DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO	SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINISTRO
SEZIONE II		
Pellicola e Nastro	Pari al budget della produzione e fino a € 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 5.000,00
SEZIONE III		
D. Fermo tecnico	€ 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 5.000,00
SEZIONE IV		
RCT	€ 2.000.000,00	€ 1.000,00
RCO	€ 2.000.000,00 con sottolimito per persona di € 1.000.000,00	€ 2.500,00

A condizione che:

1. la post-produzione non superi il periodo di 8 mesi
2. il costo della singola produzione non superi **€ 150.000,00**;
3. vengano utilizzati personale e servizi la cui serietà è ben nota all'Assicurato;
4. Il girato sia consegnato in un laboratorio rinomato e riconosciuto per la sua professionalità e non venga accumulato per più di tre giornate lavorative
5. Se HD con doppio backup dislocato in luoghi diversi e accumulo girato non superiore ai 3 gg.

DURATA DEL CONTRATTO:

Decorrenza dalle ore 24.00 del 10/10/2018

Scadenza alle ore 24.00 del 10/10/2019.


Emessa a Milano, 6 novembre 2018,
in 3 originali ad un solo effetto.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Associazione Doc/It
Via Riva di Reno 72
40122 Bologna
Tel. +39 051 204840 - fax +39 051 204821
c. f. 97233960159



Orazio Rossi


CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

ART. I. DEFINIZIONI

1. ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
2. POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
3. CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
4. ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Il termine generico "Assicurato" usato in questa polizza sta ad indicare sia l'Assicurato Designato che qualsiasi funzionario, azionista, direttore o dipendente dello stesso quando agisce nell'esercizio dei propri doveri e, se l'Assicurato designato è una Società, il termine generico "Assicurato" include ogni socio, ma solo relativamente alle sue responsabilità come tale.
5. PLURALITA' DI ASSICURATI
Se la polizza designa più di un Assicurato, quello designato per primo agirà per conto di tutti gli Assicurati per qualsiasi atto connesso con questa polizza. Tutto quanto a conoscenza di ogni Assicurato costituirà conoscenza di tutti gli Assicurati.
6. SOCIETÀ
L'impresa assicuratrice.
7. INTERMEDIARIO
Il broker o l'Agente iscritto al rispettivo Albo professionale.
8. PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
9. RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
10. SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
11. INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
12. COSTO DI PRODUZIONE
A. Con il termine di "Costo di Produzione" usato in questa polizza si intendono tutti i costi imputabili direttamente alla produzione dichiarata, comprese le spese generali dichiarate dall'Assicurato per la produzione in oggetto. Sono inclusi anche i danni liquidati a fronte delle Sezioni I (Pellicola e Nastro) o II.D (Spese extra per danni

materiali diretti agli enti indicati alla sezione II). Non sono invece inclusi i costi relativi a diritti - quali la storia, la sceneggiatura, la colonna sonora (musica e suoni), royalties -, a costi materiali - quali allestimenti scenici (sets) permanenti, a beni di proprietà quali guardaroba, arredi di scena ed apparecchiature, ai premi pagati per questa polizza, agli interessi sui prestiti ed

alle imposte sui beni personali. Tuttavia, al momento della dichiarazione, l'Assicurato può espressamente richiedere che uno qualunque dei costi sopracitati, con esclusione dei premi di assicurazione, sia incluso.

- B. Nella determinazione dei costi direttamente imputabili alla produzione non saranno presi in considerazione, se non come facenti parte delle spese generali, i compensi pagati per servizi resi e che l'Assicurato debba o abbia pagato a soci, a funzionari e a direttori, a meno che tali servizi siano resi in qualità di produttore, regista, scrittore, attore o simili, ed il cui costo sia espressamente e direttamente imputabile alla produzione.

13. LIMITI TERRITORIALI

Per tutte le produzioni assicurate con questa polizza, realizzate su pellicola o nastro, l'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dell'Unione Europea.

II. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. DILIGENZA

L'Assicurato userà la diligenza dovuta nel fare o nel concorrere a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare o limitare qualsiasi rischio o circostanza che possa causare sinistri a quanto assicurato con la presente polizza.

2. REQUISITO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Tutte le coperture date dalla presente polizza sono soggette alla condizione che tutti i termini dei contratti relativi a prestazioni o servizi, uso di attrezzature ed installazioni, beni, apparecchiature e forniture superino i tempi previsti dall'Assicurato per il completamento di ciascuna Produzione assicurata, così da concedere un margine di tempo ragionevole a coprire eventuali possibili ritardi nel completamento della produzione stessa.

3. PROTEZIONE DEI BENI ASSICURATI

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, senza con ciò pregiudicare i diritti della Società. Le relative spese sono a carico dell'Assicurato e della Società proporzionalmente ai rispettivi interessi.

4. ABBANDONO DI PROPRIETA'

Non vi può essere abbandono dei beni assicurati dalla Società, a meno che ciò non sia espressamente approvato dalla stessa.

5. DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Per tutto il periodo di validità della presente polizza l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società - tramite il Broker - tutte le informazioni richieste dalla stessa, compreso l'importo complessivo dei Costi di Produzione, nonché ogni aggravamento del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comportano l'applicazione delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Cod.Civ.

6. ACCESSO AGLI ARCHIVI

La Società o le persone da essa nominate avranno in ogni momento, entro i termini di validità di questa Polizza o durante il periodo necessario alla liquidazione di un sinistro denunciato, diritto d'accesso a tutte le registrazioni contabili, contratti, fatture o documenti d'archivio dell'Assicurato relativi alle Produzioni assicurate.

L'Assicurato accetterà di esibire i suddetti documenti, con la frequenza che gli sarà ragionevolmente richiesta e, nell'ambito dei suoi poteri, chiederà che facciano lo stesso tutte le persone coinvolte nelle Produzioni dichiarate ed i loro dipendenti. L'esame di documenti e dei libri contabili o qualsiasi altro atto da parte della Società o

delle persone da essa nominate, in relazione alle indagini connesse alla liquidazione di un sinistro, non pregiudicheranno i suoi diritti od obblighi nascenti dalla Polizza.

7. ISPEZIONE E REVISIONE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le indicazioni e informazioni richieste.

8. TERMINI DI PRESCRIZIONE

L'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione o procedimento legale per il risarcimento di un sinistro coperto dalla presente Polizza senza prima aver ottemperato a tutte le disposizioni di Polizza e dovrà farlo entro i dodici (12) mesi dalla scoperta del sinistro. Fermo restando che, qualora le leggi dello Stato in cui questa Polizza è stata emessa non consentano tale limitazione, le richieste di risarcimento non saranno considerate valide se la relativa azione in giudizio o procedimento legale non saranno stati iniziati entro il limite di tempo previsto dalla legislazione di detto Stato.

9. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati, o altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la Polizza, o direttamente alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

III. ESCLUSIONI

1. EVENTI NON ASSICURATI

Se un evento non assicurato ha luogo prima, contemporaneamente o dopo l'accadimento di un evento assicurato e direttamente o indirettamente causa o contribuisce a causare un danno che rientri nei termini della presente Polizza, la parte di tale danno causata dall'evento non assicurato non sarà risarcibile da questa Polizza.

2. DANNI INDIRETTI

Sono escluse le perdite o i danni derivanti all'Assicurato per il suo mancato rispetto dei termini contrattuali nei confronti di Terzi.

3. RISCHIO GUERRA

La Società non sarà ritenuta responsabile per danni causati direttamente o indirettamente da:

A. Azioni ostili o bellicose in tempo di pace o di guerra, incluse azioni atte ad impedire, combattere o difendere un attacco reale, imminente o previsto:

(a) da parte di poteri sovrani o di governo (de jure o de facto), o da qualunque autorità che mantenga o usi forze militari, navali o aeree; o

(b) da parte di forze militari, navali o aeree; o

(c) da parte di un agente di tale governo, autorità o forze.

B. Qualsiasi arma da guerra che impieghi la fissione atomica o l'energia nucleare sia in tempo di pace che di guerra.

C. Insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, guerre civili, usurpazione di potere o azioni intraprese da autorità di governo per impedire, combattere o difendersi da tali eventi.

D. Sequestro o distruzione in quarantena o in base a regolamenti doganali, confisca per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica, o rischi dovuti a contrabbando o trasporto o commercio illegale.

E. Sommosse o insurrezioni popolari, tumulti, leggi marziali o atti di qualsiasi autorità legalmente costituita.

4. RISCHIO NUCLEARE

La Società non sarà responsabile di alcun danno o sinistro causato o risultante da reazioni o radiazioni nucleari o da contaminazione radioattiva, sia controllate che non controllate, e siano tali danni diretti o indiretti, prossimi o remoti, o siano interamente o in parte causati, dovuti o aggravati dai rischi coperti da questa Polizza; tuttavia, salvo quanto detto qui sopra e salve le clausole tutte di questa Polizza, i danni diretti risultanti da incendi che siano conseguenza di reazione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva sono coperti da questa Polizza.

5. ATTI DOLOSI

Questa Polizza non risarcirà i danni derivanti da atti dolosi o illeciti commessi dall'Assicurato o dai dipendenti dell'Assicurato

6. INFEDELTA'

Questa polizza non risarcirà i danni derivanti o agevolati da infedeltà dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, ammanchi, sparizioni di merce riscontrate nel corso di inventari.

non risarcirà altresì i danni derivanti o agevolati da atti fraudolenti, dolosi o illeciti causati individualmente o congiuntamente da:

A. Dipendenti, funzionari, direttori, soci, amministratori fiduciari o altre persone autorizzate dall'Assicurato, sia che tali atti siano o meno commessi durante le ore di lavoro;

B. Altri a cui i beni coperti con questa assicurazione siano stati affidati (eccetto vettori terzi).

7. TERRORISMO

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati da atti di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, si definisce atto di terrorismo qualunque atto od omissione perpetrato con l'uso della forza, della violenza e/o di minacce, ma non ad esse limitato, la cui preparazione da parte di qualsivoglia singolo o gruppo di persone, sia che esso/i agisca/no da solo/i che per conto di, od in collegamento con organizzazioni e/o governi:

- sia volto a, o riesca ad intimorire od influenzare uno Stato, un Governo de iure o de facto, la Società in tutto od anche solo in parte ovvero influenzare e/o danneggiare un qualunque settore dell'economia, e
- per la sua natura e/o le sue connotazioni abbia finalità politiche, sociali, religiose e/o ideologiche.

Si intendono inoltre escluse perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, direttamente od indirettamente causati, o risultanti da, o collegati a, qualunque misura posta in atto per controllare, prevenire, impedire o sopprimere tali atti di terrorismo.

Ove la Società abbia opposto la non indennizzabilità del danno per effetto di un atto terroristico, l'Assicurato avrà l'onere di provare il ricorrere di un rischio garantito. In difetto di tale prova qualunque danno, costo od onere rimarrà escluso dall'operatività della garanzia per effetto della presente esclusione.

Nel caso in cui una qualsiasi parte della presente esclusione fosse dichiarata giudizialmente nulla od inefficace/inopponibile, la rimanente parte rimarrà valida ed efficace fra le Parti.

8. AMIANTO

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde dei danni per morte, lesioni personali, danni a cose causati, direttamente o indirettamente, da accertate o presunte qualità contaminanti, patogene, tossiche o di qualsivoglia altra natura proprie dell'amianto.

Si intendono inoltre escluse le perdite, i costi e le spese derivanti da:

- (1) richieste, prescrizioni, ordinanze o richieste regolamentari o altre norme in base alle quali l'Assicurato debba rispondere per l'attività di monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione e/o smaltimento, neutralizzazione o accertamento degli effetti dell'amianto;

- (2) richieste o azioni legali da o per conto di autorità amministrative o da terzi per danni derivanti dalle attività di monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione e/o smaltimento, neutralizzazione o accertamento degli effetti dell'amianto.

Definizione di Amianto

Ai fini della presente esclusione si definisce "Amianto" l'amianto in ogni forma, inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, altro materiale o rifiuto. Il termine rifiuto include anche materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato.

9. RISCHI INFORMATICI

Sono esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni originati, in via diretta od indiretta, da:

1. Alterazione, danni o perdita di ovvero
2. Ridotta od impedita disponibilità, funzionalità od operatività di

computer, hardware, programmi, software, dati, banche dati, microchip, circuiti integrati o dispositivi similari nelle apparecchiature informatiche o non, di proprietà dell'assicurato o di terzi, eccezion fatta per il caso in cui la perdita od il danno derivino, in via diretta ed immediata, da incendio, esplosione, colaggio degli impianti antincendio, fumo, gelo, grandine, sovraccarico di neve, fulmine, tempeste di vento, ciclone, tornado, uragano, terremoto, cedimento del terreno, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione, alluvione, allagamento, caduta di aeromobili od urto di veicoli, sommossa, sciopero o tumulto popolare, il tutto alle condizioni e termini del presente contratto.

10. ESTENSIONE A MUFFE, FUNGHI O SPORE

A. La presente estensione assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati in conseguenza di muffa, funghi o spore, quando i suddetti danni sono diretta conseguenza di uno dei seguenti eventi: Incendio; esplosione; fulmine; evento atmosferico; grandine; inondazione, alluvione, allagamento o danni da acqua; urto veicoli; caduta aeromobili o collisione di navi; sommossa o tumulto popolare; atti vandalici o dolosi; colaggio accidentale dell'impianto sprinkler.

Questa estensione è soggetta a tutte le condizioni di polizza e, in aggiunta, alle seguenti condizioni:

1. i beni assicurati devono essere coperti dalla polizza per i danni materiali e diretti causati dagli eventi sopra nominati.
2. l'Assicurato deve informare la Compagnia circa l'esistenza e il costo di danni materiali e diretti causati da muffa, funghi o spore il prima possibile e, in ogni caso, non oltre sei (6) mesi dopo che l'evento si è verificato. Questa estensione non copre i danni materiali e diretti causati da muffa, funghi o spore riportati dopo sei (6) mesi.

B. Tranne quanto stabilito nel punto A che precede, si intendono escluse tutte le perdite, i danni, i sinistri, i costi, le spese o altri importi direttamente o indirettamente derivanti o relative a muffa, funghi o spore di qualsiasi tipo, natura o genere.

IV. SINISTRI

1. NOTIFICA DEL SINISTRO

L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Società o al Broker, per iscritto, di tutti i danni, sinistri o fatti che possano dar luogo a richiesta di risarcimento a fronte della presente Polizza e inoltre, entro novanta (90) giorni dalla data o dalla scoperta di tali danni, sinistri o fatti, dovrà far pervenire alla Società o al suo agente una dichiarazione scritta e dettagliata del danno. Inoltre l'Assicurato dovrà immediatamente denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Polizia ogni danno derivato da furto e/o furto con scasso, incendio e danneggiamenti dolosi.

2. ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'ammontare del danno e' concordato direttamente dalle Parti con apposito Atto Unico oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito Atto Unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

3. COPPIE - SERIE O PARTI

Nel caso di danni o perdite a:

- A) Uno o più articoli facenti parte di una coppia o di una serie, la misura del danno o del sinistro verrà calcolata proporzionalmente all'importanza dei suddetti articoli rispetto al valore totale della coppia o della serie, fermo restando che in nessun caso tale perdita o danno sarà uguale o superiore al valore totale dell'intera coppia o serie; o
- B) un bene assicurato che una volta pronto per l'uso consista di diverse parti, la Società sarà tenuta a rimborsare solo il valore della parte danneggiata, se ed in quanto rimpiazzabile.

4. BENI DI TERZI

Qualora i beni danneggiati non appartengano all'Assicurato, la Società ha la facoltà di concordare il risarcimento dei danni direttamente col proprietario dei beni. In questo caso detto risarcimento sarà considerato quale tacitazione delle richieste di indennizzo fatte dall'Assicurato alla Società per i beni sopracitati. La Società non sarà comunque tenuta ad indennizzare somma superiore al valore reale del bene danneggiato. La Società, nel caso si avvalga della facoltà di cui sopra, si farà carico, entro i limiti assicurati con la presente Polizza, di difendere l'Assicurato nel caso questi sia chiamato in causa per il risarcimento di danni ai beni di terzi in sua custodia.

5. NON BENEFICIO DEI VETTORI O DEPOSITARI

Nessuna persona o ente che abbia in custodia i beni assicurati beneficerà della presente assicurazione ad eccezione dell'Assicurato.

6. SURROGAZIONE

Se, in caso di perdite, danni, spese o responsabilità, l'Assicurato dovesse acquisire il diritto di agire in giudizio contro qualsiasi individuo, Società o ente per perdite, danni, spese o responsabilità coperti da questa polizza, l'Assicurato, se richiesto dalla Società, assegnerà e trasferirà tale diritto al risarcimento o ad agire in giudizio alla Società o, a scelta della Società, esibirà e consegnerà alla Società il documento comprovante l'anticipo di fondi ricevuto a fronte di tali perdite, danni, spese o responsabilità; inoltre, surrognerà la Società, o manterrà per conto della Società, nel diritto di agire in giudizio fino alla concorrenza della somma pagata o anticipata, e permetterà che la causa sia portata avanti in nome della Società sotto la direzione ed a spese della stessa.

7. ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascuna Società Assicuratrice comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di danno risarcibile dalla presente Polizza si procederà alla ripartizione proporzionale di ogni indennizzo o spesa con le altre Società Assicuratrici che coprano il danno, salvo quanto previsto alla Sezione III (Responsabilità Civile verso Terzi).

8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. III. Esclusioni.

A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore a quella assicurata e debitamente evidenziata su ciascuna Scheda di Copertura.

9. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non goduto.

V. POLIZZA

1. VARIAZIONI

Qualsiasi variazione alla presente polizza o ai Certificati di Assicurazione potrà aver luogo esclusivamente mediante Appendici scritte, approvate dalle Parti, che diverranno parte integrante della polizza. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto dovranno essere fatte con lettera raccomandata o via altro valido mezzo documentabile indirizzati alla Società, o all'intermediario al quale è assegnata la polizza.

2. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

4. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge dello Stato ove è stipulata la Polizza.

6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

(Timbro e Firma)



Associazione Doc/It

via Riva di Reno 72

40122 Bologna

tel. +39 051 204840 - fax +39 051 204821

c. f. 97233960159

Chubb European Group Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante


Giulio Rossi



Dichiarazioni

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e le Norme che Regolamentano l'Assicurazione. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente.

Il Contraente/Assicurato



Condizioni Espressamente Accettate

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":

Art. II – Obblighi dell'Assicurato:

2. Requisito dei termini contrattuali
5. Dichiarazioni relative al rischio
8. Termini di prescrizione

Art. III – Esclusioni:

7. Terrorismo

Art. IV – Sinistro:

1. Notifica del sinistro
2. Accertamento del danno
7. Altre assicurazioni
8. Pagamento dell'indennizzo
9. Esagerazione dolosa del danno
10. Recesso in caso di sinistro

Art. V – Polizza:

3. Foro competente

L'ASSICURATO / CONTRAENTE



Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti

Luogo e data _____ Roma, 14/11/2018

Associazione Doc/it
Via Riva di Reno 72
40122 Bologna
tel. +39 051 204840 - fax +39 051 204821
e. f. 97233960159

Il Contraente
(Timbro e firma)

**SEZIONE I
COPERTURA CAST****ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

- A. La Società si impegna a pagare i danni (come specificato all'Art. IV. della presente Sezione) che l'Assicurato dovesse subire direttamente ed esclusivamente a causa del fatto che una delle persone designate in questa copertura ed elencate nella Scheda di Copertura "Cast" relativa alla Produzione Assicurata sia oggettivamente impedita dall'iniziare, continuare o completare le proprie prestazioni a causa di morte, infortunio o malattia verificatesi durante il periodo di validità della copertura data da questa sezione di polizza.
- B. La Società si impegna inoltre a pagare i danni (come specificato all'Art. IV. della presente Sezione) che l'Assicurato dovesse subire direttamente ed esclusivamente a causa del rapimento di una delle persona elencate nella Scheda di Copertura "Cast". Per rapimento si intende la privazione dell'altrui libertà personale con l'uso della forza o dell'inganno.
- C. La Società si impegna inoltre a pagare i danni (come specificato all'Art. IV. della presente Sezione) che l'Assicurato dovesse subire direttamente ed esclusivamente a causa di un lutto occorso a una delle persone elencate nella Scheda di Copertura "Cast". Per lutto si intende la sofferenza morale in conseguenza del decesso di: genitori, moglie/marito, fratello, sorella, figli.
La copertura si intende valida qualora la persona deceduta sia di età inferiore a 70 anni e qualora la morte non sia stata causata da una malattia o da una condizione di salute preesistente alla data di inizio del contratto con la Produzione Assicurata.

ART. II. LIMITI DI RISARCIMENTO

- A. Il limite di risarcimento per uno o più sinistri risarcibili a termini di polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura "Cast" relativa alla Produzione Assicurata.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata sulla Scheda di Copertura "Cast".

ART. III. CONDIZIONI PARTICOLARI

A. Periodo di copertura

- (1) Il periodo di copertura per questa sezione di polizza inizia dalla data di effetto indicata sulla Scheda di Copertura "Cast" e termina alla data di scadenza di questa sezione.
- (2) L'Assicurato dovrà notificare alla Società l'esatta data di completamento della Fotografia principale della Produzione Assicurata almeno sette (7) giorni prima del completamento della stessa.

B. Estensione della Fotografia Principale

Nel caso in cui la Fotografia Principale della Produzione Assicurata non sia stata completata prima della data di scadenza della copertura assicurativa, l'assicurazione prestata con questa sezione di polizza può, previa notifica alla Società e sua accettazione, essere estesa fino al completamento della Fotografia Principale, dietro pagamento di un premio addizionale.

C. Visita medica - Decorrenza della Copertura

- (1) L'Assicurato conviene che le persone designate nella presente copertura si sottopongano a visita medica, entro i 21 giorni precedenti il primo giorno di copertura della Produzione Assicurata, presso un medico raccomandato o approvato dalla Società, il quale dovrà successivamente presentare alla Società una copia del questionario/certificato medico redatti su moduli approvati dalla stessa e firmati sia da colui che si sottopone alla visita che dal medico stesso.
- (2) Nel caso che i medici raccomandati dalla Società non siano disponibili per l'effettuazione della visita medica, la Società permette che la visita sia effettuata da un medico che sia disponibile e scritto all'albo (purché non sia il medico personale della persona esaminata).
- (3) La Società si impegna ad esaminare il certificato medico ed a notificare all'Assicurato l'approvazione o qualunque eventuale riserva, eccezione o restrizione.

- (4) La copertura data da questa sezione della polizza è soggetta al ricevimento del certificato medico ed all'approvazione dello stesso da parte della Società. Resta inteso che il diritto di approvazione del certificato da parte della Società si basa sulla visita medica e sull'anamnesi della persona esaminata. Se, per una ragione qualsiasi, la Società solleva riserve, eccezioni o restrizioni rispetto all'assicurabilità di una delle persone designate nella presente copertura assicurativa, le disposizioni di cui all'Art. I. "Oggetto dell'Assicurazione" sono inapplicabili nella misura in cui la/e condizione/i di dette riserve, eccezioni o restrizioni possono essere causa diretta di un danno (come definito all'Art. IV.); la copertura può tuttavia decorrere precedentemente al ricevimento del certificato medico nei seguenti casi:
- (a) la copertura è concessa solo per cause accidentali e rapimento fino a ricevimento ed approvazione del certificato medico come disposto al precedente Art. III.C. (4).
 - (b) La copertura per tutti gli altri rischi assicurati dalla presente sezione di polizza decorre dal momento in cui la visita medica è stata effettivamente eseguita anche se, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il certificato medico non è ancora pervenuto alla Società. Resta tuttavia inteso che, relativamente a questa eccezione, le condizioni di cui al precedente Art. III.C (4) restano in vigore, comprese eventuali riserve, eccezioni o restrizioni esistenti o preesistenti indicate dal certificato medico o dall'anamnesi della persona esaminata.

D. Sovrapposizione di produzioni

Nel caso che persone incluse in questa sezione della polizza partecipino a due o più produzioni, per le quali si abbia sovrapposizione dei periodi di esecuzione della Fotografia Principale, resta inteso che tali persone saranno designate in questa sezione di polizza solo per la prima Produzione Assicurata finché la loro partecipazione alla Fotografia Principale di tale produzione sarà ultimata.

A tal riguardo, l'Assicurato si impegna ad informare tempestivamente la Società in merito all'esistenza di altre produzioni, anche altrui, di cui sia venuto a conoscenza, concernenti le persone designate in questa sezione della polizza. E' esclusivo diritto della Società di accettare che tali persone siano incluse nella copertura anche se impegnate in due o più produzioni.

E. Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato userà la dovuta diligenza per accertare che le persone incluse in questa copertura assicurativa siano in buone condizioni fisiche e di salute rispetto alle prestazioni loro richieste, prima della decorrenza di qualsiasi copertura.

ART. IV. DEFINIZIONE DI DANNO

- A. Il termine "danno" usato per questa copertura designa qualsiasi costo addizionale (come definito all'Art. I.13. delle Condizioni Generali di Assicurazione) in cui l'Assicurato incorre durante l'esecuzione della Fotografia Principale della Produzione Assicurata, oltre ai costi che, se non fosse accaduto uno o più degli eventi specificati all'Art. I. della presente Sezione, avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione della Fotografia Principale. Sono comunque esclusi i danni, le perdite, le spese o la responsabilità causati da o conseguenti ad eventuali obblighi o impegni da parte dell'Assicurato di rispettare scadenze, date di consegna e qualunque altro termine vincolante, indipendentemente dal fatto che tali danni, perdite, spese o responsabilità siano concomitanti con un danno altrimenti coperto da questa polizza.
- B. Se l'accadimento di uno o più eventi come da Art. I. della presente Sezione. dovesse oggettivamente ed inequivocabilmente impedire l'ultimazione della Fotografia Principale, indipendentemente da eventuali obblighi di ultimazione e/o date di consegna, l'Assicurato potrà optare per l'abbandono della Fotografia Principale e chiedere l'indennizzo, a fronte della presente copertura, delle spese effettivamente sostenute durante la Fotografia Principale e che sono state rese del tutto inutili unicamente e direttamente a causa dell'accadimento di detto evento.

La Società non risarcirà alcun sinistro per abbandono della Produzione Assicurata, se l'abbandono è causato dall'impossibilità dell'Assicurato di far fronte a obblighi o impegni nel rispettare scadenze, date di consegna o qualunque altro termine vincolante che non consentiva un sufficiente margine (come definito dalla consuetudine del settore) fra la data di completamento della Produzione e la data di consegna o altro termine vincolante e sempreché l'abbandono sia conseguenza di un sinistro coperto ai sensi della presente polizza.

- C. Prima della liquidazione di un sinistro per abbandono, l'Assicurato dovrà consegnare e trasferire alla Società o alle persone da essa nominate ogni diritto, titolo o interesse sulla Produzione Assicurata, come pure le pellicole o i nastri e tutte le copie ed i materiali realizzati per la Produzione suddetta.

ART. V. ESCLUSIONI

Questa copertura non assicura contro i danni direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- A. partecipazione a scene aeree, altrimenti che in qualità di passeggero, di persone designate nella presente copertura assicurativa;
- B. partecipazione a scene o effetti speciali particolarmente pericolosi da parte di persone designate nella presente copertura assicurativa, sia nella Produzione Assicurata che in altre produzioni, senza il consenso scritto della Società;
- C. gravidanza, mestruazioni o altri stati riferibili a queste condizioni;
- D. allergie o herpes facciale, quando la persona designata ha già sofferto, precedentemente l'inizio della Produzione Assicurata, di tali allergie o di herpes facciale;
- E. per le persone designate di età inferiore a nove (9) anni, parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite, difterite;
- F. abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci, tranne quando siano prescritte da medico curante o legalmente acquistabili in farmacia;
- G. perdita di denaro, titoli o altro ceduto quale pagamento di riscatto da parte dell'Assicurato in caso di rapimento reale o presunto.

ART. VI. PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

Notifica di impedimento e diritto di Esame Medico

Non appena l'Assicurato viene a conoscenza dell'inabilità di una delle persone designate a cominciare o a continuare le sue prestazioni nell'ambito della Produzione Assicurata per una causa che potrebbe dar luogo ad una richiesta di risarcimento, esso ha l'obbligo di darne immediata notifica alla Società e di far immediatamente pervenire alla stessa un certificato redatto da un medico qualificato che specifichi dettagliatamente le circostanze che hanno originato tale inabilità. L'Assicurato dovrà garantire alla Società il diritto di far esaminare la persona designata, la cui inabilità può dar luogo ad una richiesta di risarcimento, in ogni ragionevole momento da parte di un medico indicato dalla Società. L'Assicurato concorda che il non rispetto di queste condizioni causa pregiudizio alla Società e di conseguenza la libera da ogni responsabilità che ne consegue.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

SEZIONE II COPERTURA PELLICOLA E NASTRO

ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna a pagare all'Assicurato o per suo conto i costi (come specificato all'Art. VII della presente Sezione) che questo dovesse sostenere come conseguenza di danni, perdite o distruzione di pellicola o nastro vergine, pellicola esposta (sviluppata o non sviluppata), nastro video, matrici, copie lavanda, interpositive, positive, copie di lavoro, copie di montaggio, copie a grana fine, lucidi, cels e opere di disegni per cartoni animati nonché software e relativi materiali utilizzati per la creazione di immagini computerizzate (come specificato al paragrafo VIII.A della presente Sezione), colonne sonore e nastri usati a questo scopo, causati da un rischio assicurato (come specificato all'Art. V della presente Sezione), mentre tali beni sono utilizzati o in procinto di essere utilizzati per una Produzione Assicurata.

ART. II. BENI NON ASSICURATI

Questa copertura non comprende nastri di riserva, ritagli, metraggi non utilizzati o metraggi di archivio.

ART. III. LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- A. Il limite di risarcimento per sinistro risarcibile a termini di Polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione I.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata sulla Scheda di Copertura alla Sezione I.

ART. IV. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa per questa sezione di polizza inizia dalla data di effetto indicata sulla Scheda di Copertura alla Sezione I.

Se non altrimenti pattuito, la copertura continuerà fino:

- (a) alla data in cui la copia di protezione della pellicola e/o il duplicato del nastro saranno stati ultimati e sistemati (viene concessa una estensione di 24 ore per permettere di sistemarla in una zona fisicamente separata da quella in cui si trova il negativo e/o nastro originale); o
- (b) trenta (30) giorni dopo l'ultimazione del Post-Produzione; o
- (c) alla data di scadenza di questa sezione della polizza,

a seconda di quale decorra prima.

ART. V. RISCHI ASSICURATI

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali diretti ai beni descritti all'Art. I della presente Sezione, ad eccezione delle esclusioni indicate qui di seguito.

Difettosità: si intendono assicurati anche i danni risultanti da:

- A. Velatura della pellicola, o uso di materiale difettoso, macchine di ripresa o videoregistratori difettosi o apparecchiature per la produzione del suono o delle colonne sonore difettose;
- B. Sviluppo, montaggio o lavorazioni difettose;
- C. Taglio, aggiustamenti o altre attività di laboratorio; cancellazione accidentale di nastri o colonne sonore;
- D. Esposizione accidentale alla luce;

ART. VI. ESCLUSIONI

Questa copertura non assicura i danni direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- A. Deterioramento, umidità atmosferica o variazioni di temperatura, esposizione a temperature estreme, a meno che ciò non sia dovuto ad un rischio altrimenti coperto e fuori il controllo dell'Assicurato;
- B. Distruzione o danneggiamenti compiuti intenzionalmente dall'Assicurato o e per ordine dello stesso;
- C. Esposizione intenzionale di pellicole o nastri vergini o registrati a campi magnetici o elettrici non in connessione con la registrazione o la riproduzione di tali registrazioni su pellicole o nastri;
- D. Errori dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni o specifiche riportate sul materiale o attrezzature utilizzati nella Produzione Assicurata, o degli standard comunemente utilizzati nel settore;

Questa esclusione si applica in particolare agli errori nell'esposizione o nella registrazione di luci e suoni derivanti dall'uso di macchine da ripresa, lenti, pellicole o nastri vergini di tipo errato, prove di pellicole o nastri vergini, attrezzature o nuove tecniche e a lavoro di tipo sperimentale;
- E. Ritardi nella consegna di pellicole e nastri vergini;
- F. Raggi X, sistemi a raggi X, dispositivi di ispezione fluoroscopica, radiazioni elettromagnetiche, contaminazione radioattiva, esposizione a materiale radioattivo, sia controllate che incontrollate e sia prossime che remote.

ART. VII. DEFINIZIONE DI DANNO

- A. Il termine "Danno" usato per questa copertura designa qualsiasi costo addizionale (come definito all'Art. I. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in cui l'Assicurato incorre durante l'esecuzione della Fotografia Principale di una produzione assicurata, oltre ai costi che, se non fossero accaduti uno o più degli eventi specificati all'Art. I., avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione della Fotografia Principale. Sono comunque esclusi i danni, le perdite, le spese o la responsabilità causati da o conseguenti ad eventuali obblighi o impegni da parte dell'Assicurato di rispettare scadenze, date di consegna e qualunque altro termine vincolante, indipendentemente dal fatto che tali danni, perdite, spese o responsabilità siano concomitanti con un danno altrimenti coperto da questa polizza
- B. Se l'accadimento di uno o più eventi come da Art. I della presente Sezione dovesse oggettivamente ed inequivocabilmente impedire l'ultimazione delle Fotografia Principale, indipendentemente da eventuali obblighi di ultimazione e/o date di consegna, l'Assicurato potrà optare per l'abbandono della Fotografia Principale e chiedere l'indennizzo, a fronte della presente copertura, delle spese effettivamente sostenute durante la Fotografia Principale e che sono state rese del tutto inutili unicamente e direttamente a causa dell'accadimento di detto evento.
- C. Prima della liquidazione di un sinistro per abbandono, l'Assicurato dovrà consegnare e trasferire alla Società o alle persone da essa nominate ogni diritto, titolo o interesse sulla Produzione Assicurata, come pure le pellicole o i nastri e tutte le copie ed i materiali realizzati per la Produzione suddetta.

ART. VIII OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Se l'inosservanza degli "Obblighi dell'Assicurato" qui di seguito elencati dovesse costituire un'aggravante del rischio e causa di danno o perdita coperti da questa sezione della polizza, la Società non sarà tenuta ad alcun risarcimento

- A. L'Assicurato si impegna a che tutti i materiali, descritti nell'oggetto dell' assicurazione, compresi disegni di cartoni animati, software e relativi materiali utilizzati per la creazione di immagini computerizzate, siano conservati fino ad ultimazione della copia negativa di protezione. I danni ai suddetti materiali, quando questi siano già stati fotografati e di loro esista un negativo soddisfacente, non daranno origine a sinistro a fronte della presente Polizza, a meno che anche la relativa copia negativa non risulti danneggiata, rendendo così' necessaria la riproduzione dei materiali e della pellicola.
- B. Se non altrimenti disposto, l'Assicurato si impegna a non accumulare per la spedizione e la lavorazione il materiale descritto all'oggetto dell'Assicurazione (Art. I) per un periodo superiore a tre

(3) giorni di ripresa o cinque (5) giorni consecutivi, a seconda di quale sia il termine più breve. L'Assicurato si impegna altresì a controllare entro il medesimo periodo di tempo tutto il negativo o nastro girato o registrato per verificare se sia tecnicamente accettabile per la distribuzione nel formato che si intendeva utilizzare. In caso di sinistro o azione legale o qualsiasi altra azione intesa a richiedere un risarcimento per danni o perdite subite, la prova che tali danni o perdite non rientrano nell'ambito di questo obbligo e non siano dovuti alla violazione del presente obbligo sarà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

- C. All'inizio delle riprese su pellicola o registrazione su nastro di ogni Produzione dichiarata, l'Assicurato si impegna a sottoporre ad accurati controlli macchine da ripresa, lenti e relativi accessori, in modo che sia comprovata la loro perfetta funzionalità anche nell'audio.

ART. IX CONDIZIONE SPECIALE

Se non altrimenti pattuito, entro 3 giorni lavorativi dallo sviluppo del negativo o dalla registrazione, l'Assicurato si impegna a proteggere tale negativo o nastro in un formato conforme a quanto previsto in origine per la diffusione della produzione.

Tale copia deve essere sistemata in una zona fisicamente separata dall'originale.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

SEZIONE III. A**COPERTURA ARREDI DI SCENA, SET E GUARDAROBA****ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si impegna a pagare all'Assicurato, o per suo conto, il valore degli arredi di scena, set, scenari, costumi, guardaroba o simili accessori teatrali di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di Terzi, ma di cui l'Assicurato è responsabile, per i danni materiali e diretti durante il Periodo di Copertura (come specificato all'Art. IV. della presente Sezione) a causa degli eventi contro i quali sono assicurati, mentre tali beni sono utilizzati o in procinto di essere utilizzati nell'ambito della Produzione Assicurata.

ART. II. BENI NON ASSICURATI

Questa copertura non si applica a:

- A. Mezzi tecnici vari, come definiti alla Sezione III. B. della presente Polizza.
- B. Animali, vegetali (a meno che facciano parte della sceneggiatura), conti, fatture, valuta o denaro, titoli diversi, francobolli, ricevute o attestati di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti o biglietti ferroviari, aerei o d'altro tipo.
- C. Edifici o strutture permanenti, comprese le migliorie. Questa esclusione non si applica a edifici o strutture eretti in connessione ad una produzione assicurata.
- D. Arredamenti e installazioni non utilizzati e che non si intende utilizzare come parte del set.
- E. Aeromobili (compresi alianti e deltaplani), imbarcazioni (il cui valore superi € 1.500), vetture o apparecchiature ferroviarie, motociclette, motoveicoli o altri mezzi di locomozione, ad eccezione di:
 - (1) quando sono usati come parte di un set e non in movimento, o
 - (2) quando sono in transito da e per un set ma non in modo autonomo.
- F. Pellicola o nastro, a meno che facciano parte di un arredo di scena o di un set.

ART. III. LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- A. Il limite di risarcimento per uno o più sinistri risarcibili a termini di Polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. A., ma per oggetti antichi, oggetti d'arte, tappeti, pellicce, gioielli, pietre/metalli/leghe preziosi o semipreziosi, il massimale non potrà superare € 5.000,00 per ogni evento.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata nella Scheda di Copertura alla Sezione III. A.

ART. IV. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di copertura relativo a questa sezione e' quello indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. A.

ART V. RISCHI ASSICURATI

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti ai beni descritti all'Art. I. della presente Sezione provocati da cause esterne, ad eccezione delle esclusioni indicate qui di seguito.

ART. VI. ESCLUSIONI

Questa copertura non assicura contro i danni direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- A. Insetti, parassiti, vizio intrinseco, difetto latente, difetto o rottura meccanica o guasto, usura, deterioramento graduale, umidità o siccità atmosferiche, sbalzi di temperatura o temperature estreme, restringimento, evaporazione, perdita di peso, ruggine, contaminazione, colaggio, a meno che causati da un rischio non escluso.

- B. Danni subiti dai beni mentre sono sottoposti a lavorazione o risultanti da tali operazioni, perdite o danni ai beni durante la costruzione, modifica, riparazione o collaudo degli stessi, salvo quando ne derivi incendio o esplosione accidentali e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio o esplosione.
- C. Ammanchi di magazzino o perdite inspiegabili o sparizioni misteriose.
- D. Pioggia, nevischio, neve o grandine, portate o no dal vento, a beni tenuti all'aperto (salvo che durante le riprese all'esterno).
- E. Cortocircuiti o altri danni, disturbi o guasti elettrici, salvo quando ne consegua un incendio e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio.
- F. Distruzione o danneggiamenti compiuti intenzionalmente dall'Assicurato o su istigazione dello stesso.
- G. Furto da veicoli incustoditi o affidati in custodia a terzi.

ART. VII. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

I beni saranno valutati sulla base del loro costo di sostituzione o riparazione, senza dedurre alcun deprezzamento nel caso in cui i beni fossero nuovi quando scelti per essere utilizzati nell'ambito della Produzione Assicurata e purché effettivamente sostituiti o riparati dall'Assicurato immediatamente per l'utilizzo in quella produzione. Tuttavia, il risarcimento non potrà superare l'ammontare della spesa che si sarebbe dovuta sostenere per riparare o sostituire tali beni con materiali dello stesso tipo e qualità, se tale importo fosse inferiore.

Fermo restando il limite di risarcimento previsto nella Scheda di Copertura alla Sezione III. A.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

SEZIONE III. B.**COPERTURA MEZZI TECNICI****ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si impegna a pagare all'Assicurato, o per suo conto, il valore delle macchine da ripresa, attrezzature da ripresa, attrezzature per suoni e luci, generatori ed altre attrezzature elettriche portatili, attrezzature per effetti meccanici, attrezzature portatili e attrezzature varie di questo genere, di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di Terzi e/o noleggiati, ma di cui l'Assicurato è responsabile, per i danni materiali e diretti durante il periodo di copertura (come specificato all'Art. IV. della presente Sezione) a causa degli eventi contro i quali sono assicurati, mentre tali beni sono utilizzati, o in procinto di essere utilizzati, in una produzione assicurata.

ART. II. BENI NON ASSICURATI

La presente copertura non assicura:

- A. Pellicole o nastri, come specificato alla Sezione I della presente Polizza.
- B. Arredi di Scena, Set, Guardaroba, come specificato alla Sezione III. A. della presente Polizza.
- C. Edifici permanenti, che siano o no costruiti in connessione con una produzione assicurata, incluse, a solo titolo esemplificativo, le migliorie ed il contenuto degli uffici.
- D. Aeromobili (inclusi alianti e deltaplani), imbarcazioni, veicoli o attrezzature ferroviarie.
- E. Veicoli autorizzati a circolare sulle strade pubbliche.
- F. Furgoni, attrezzature mobili, studi mobili, campers e veicoli simili.

ART. III. LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- A. Il limite di risarcimento per ogni sinistro risarcibile a termini di Polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. B.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata sulla Scheda di Copertura alla Sezione III. B.

ART. IV. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di copertura relativo a questa Sezione è quello indicato sulla Scheda di Copertura alla Sezione III. B.

ART. V. RISCHI ASSICURATI

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti ai beni descritti all'Art. I., provocati da cause esterne ad eccezione delle esclusioni indicate qui di seguito.

ART. VI. ESCLUSIONI

Questa copertura non assicura contro i danni direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- A. Insetti, parassiti, vizio intrinseco, difetto latente, difetto o rottura meccanica o guasto, usura, deterioramento graduale, umidità o siccità atmosferiche, sbalzi di temperatura o temperature estreme, restringimento, evaporazione, perdita di peso, ruggine, contaminazione, colaggio, a meno che causati da un rischio non escluso.
- B. Danni subiti dai beni mentre sono sottoposti a lavorazione o risultanti da tali operazioni, perdite o danni ai beni durante la costruzione, modifica, riparazione o collaudo degli stessi, salvo quando ne derivi incendio o esplosione accidentali e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio o esplosione.

- C. Ammanchi di magazzino o perdite inspiegabili o sparizioni misteriose.
- D. Pioggia, nevischio, neve o grandine, portate o no dal vento, a beni tenuti all'aperto (salvo che durante riprese all'esterno).
- E. Cortocircuiti o altri danni, disturbi o guasti elettrici, salvo quando ne consegua un incendio e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio.
- F. Distruzione o danneggiamenti compiuti intenzionalmente dall'Assicurato o per ordine dello stesso.
- G. Furto da veicoli incustoditi o affidati in custodia a terzi.

ART. VII. VALUTAZIONE

I beni saranno valutati sulla base del loro valore effettivo alla data e nel luogo dove la perdita, il danno o la distruzione si sono verificati.

Tuttavia il risarcimento non potrà superare l'ammontare della spesa che si sarebbe dovuta sostenere per riparare o sostituire tali beni con materiali dello stesso tipo e qualità, se tale importo fosse inferiore. Fermo restando il limite di risarcimento previsto dalla Scheda di Copertura alla Sezione III. B..

ART. VIII. CONDIZIONE PARTICOLARE COSTO DI RIMPIAZZO

L' Art. VII viene modificato come segue:

I beni saranno valutati al costo di rimpiazzo senza dedurre alcun deprezzamento se i beni stessi hanno un'età inferiore ai 3 anni e sono ancora reperibili sul mercato con caratteristiche simili, o al costo di riparare o sostituire tali beni con materiali dello stesso tipo o qualità se tale importo fosse inferiore.

In caso contrario si applica l'Art. VII della presente Sezione.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

**SEZIONE III. C.
RESPONSABILITA' PER DANNI A BENI IN CUSTODIA****ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si impegna a pagare all'Assicurato, o per suo conto, tutte le somme che lo stesso fosse legalmente tenuto a risarcire per perdite di, danni a, o distruzioni di Beni di Terzi verificatisi durante il periodo di copertura (come stabilito all'Art. III della presente Sezione), mentre tali beni si trovino affidati a, in custodia di, o sotto il controllo dell'Assicurato e siano utilizzati, o in procinto di essere utilizzati, in una produzione assicurata.

ART. II. LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- A. Il limite di risarcimento per ogni sinistro risarcibile a termini di Polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. C.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata sulla Scheda di Copertura alla Sezione III. C.

ART. III. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di copertura relativo a questa Sezione e' quello indicato sulla Scheda di Copertura alla Sezione III. C.

ART. IV. ESCLUSIONI

Questa copertura non si applica alla responsabilità dell'Assicurato derivante da:

- A. Atti intenzionali dell'Assicurato o compiuti su istigazione dello stesso.
- B. Il possesso, il funzionamento o l'uso di veicoli (personali o commerciali), aeromobili, imbarcazioni, veicoli o attrezzature ferroviarie, inclusi danni fisici a qualunque dei beni summenzionati.
- C. Danneggiamento o distruzione di beni, che possano essere assicurati come Arredi di Scena, Sets, o Guardaroba, o come Mezzi Tecnici utilizzati, o in procinto di essere utilizzati, in una produzione assicurata.
- D. Danneggiamento o distruzione di immobili, compresa la perdita del loro uso, affittati dall'Assicurato (incluso il leasing) per qualsiasi scopo ad eccezione delle riprese fuori studio in connessione con una produzione dichiarata.
- E. Perdita o danneggiamento derivanti da ammanco di magazzino, perdita inspiegabile o sparizione misteriosa, furto.
- F. Perdita o danneggiamento a boschi, alberi, coltivazioni, vegetali in genere, animali o lesioni agli stessi.
- G. Perdita, danneggiamento o distruzione di immobili e/o beni utilizzati come alloggio per il cast o per lo staff dell'Assicurato.
- H. Perdita o danneggiamento di pellicola, nastri o colonne sonore.

ART. V. DIFESA LEGALE

Per quanto concerne le coperture relative a questa sezione di Polizza, la Società ha la facoltà, entro il limite di risarcimento applicabile, di difendere l'Assicurato nel caso in cui questo sia chiamato in causa per il risarcimento di danni qui coperti. In tal caso la Società, entro il limite di risarcimento applicabile, pagherà tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali derivanti da tali azioni legali.

ART. VI. ESTENSIONE ALLA PERDITA D'USO

Nel caso che l'Assicurato dovesse subire un danno a fronte delle sezioni II A. "Arredi di scena, Set e Guardaroba" o III B. "Mezzi Tecnici" della presente polizza e all'Assicurato fosse chiesto il risarcimento dei danni per la perdita d'uso dei beni

danneggiati da parte di terzi, questa sezione di polizza provvede la relativa copertura ma solo per le somme richieste oltre i primi 30 giorni di perdita dell'uso e solo fino al specifico limite previsto per questa estensione.

ART. VII. ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene che in presenza di assicurazioni specifiche o diverse, da chiunque stipulate precedentemente o successivamente alla presente Polizza, che direttamente o indirettamente assicurino i beni qui assicurati, la copertura conferita con questa sezione di Polizza sarà considerata primaria ma non eccedente i massimali di cui all'Art. II di questa stessa sezione; tuttavia, in presenza di una uguale assicurazione contro la Responsabilità per Danni a Beni in Custodia, si procederà alla ripartizione proporzionale dei danni.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

SEZIONE III. D.**COPERTURA FERMO TECNICO****ART. I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si impegna a pagare all'Assicurato il danno (come specificato all'Art. VII della presente Sezione, ma escluse le perdite su guadagni e profitti) costituito dal necessario incremento del Costo di produzione (Spese extra per danni materiali diretti agli enti indicati alla Sezione II) che esso dovesse inevitabilmente sostenere in caso di interruzione, posticipazione o annullamento di una produzione assicurata, quale diretto ed unico risultato di perdita, danno o distruzione di beni o installazioni utilizzati dall'Assicurato in tale produzione e che siano stati causati da eventi coperti dalla presente assicurazione durante il periodo di copertura (come specificato all'Art III della presente Sezione).

ART. II. LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

- A. Il limite di risarcimento per ogni sinistro risarcibile a termini di Polizza non potrà superare l'importo indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. D.
- B. Per ogni sinistro l'Assicurato terrà a proprio carico la franchigia indicata sulla Scheda di Copertura alla Sezione III. D.

ART. III. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di copertura relativo a questa sezione e' quello indicato nella Scheda di Copertura alla Sezione III. D.

ART. IV. RISCHI ASSICURATI

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti ai beni descritti all'Art. I. della presente Sezione provocati da cause esterne, ad eccezione delle esclusioni indicate qui di seguito.

ART. V. ESCLUSIONI

Questa copertura non assicura contro i danni direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- A. Insetti, parassiti, vizio intrinseco, difetto latente, difetto o rottura meccanica o guasto, usura, deterioramento graduale, umidità o siccità atmosferiche, sbalzi di temperatura o temperature estreme, restringimento, evaporazione, perdita di peso, ruggine, contaminazione o colaggio, a meno che causati da un rischio non escluso.
- B. Danni subiti dai beni mentre sono sottoposti a lavorazione o risultanti da tali operazioni, perdite o danni ai beni durante la costruzione, modifica, riparazione o collaudo degli stessi, salvo quando ne derivi incendio o esplosione accidentali e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio o esplosione.
- C. Ammanchi di magazzino o perdite inspiegabili o sparizioni misteriose.
- D. Pioggia, nevischio, neve o grandine, portate o no dal vento, a beni tenuti all'aperto (salvo che durante riprese all'esterno).
- E. Atti intenzionali dell'Assicurato o compiuti su istigazione dell'Assicurato.
- F. Cortocircuiti o altri danni, disturbi o guasti elettrici, salvo quando ne consegua un incendio e, in questo caso, solo per le perdite o i danni causati da tale incendio. questa esclusione non si applica tuttavia ai generatori, purché tali generatori fossero stati accuratamente controllati e fossero risultati perfettamente in ordine prima di essere usati in connessione con la Produzione Assicurata.
- G. Perdita o danno a pellicola o nastro.
- H. Perdita dell'uso o sostituzione di animali per qualsiasi motivo.

ART. VI. ESCLUSIONE SPECIALE

Resta specificamente convenuto che la Società non sarà tenuta a risarcire alcun danno diretto o indiretto a beni o le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la riparazione o la sostituzione di qualsiasi bene.

ART. VII. DEFINIZIONE DI DANNO

- A. Il termine "Danno" usato per questa copertura designa qualsiasi costo addizionale (come definito all'Art. I. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in cui l'Assicurato incorre durante l'esecuzione della Fotografia Principale di una produzione assicurata, oltre ai costi che, se non fosse accaduto uno o più degli eventi specificati all'Art. I della presente Sezione, avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione della Fotografia Principale. Sono comunque esclusi i danni, le perdite, le spese o la responsabilità causati da o conseguenti ad eventuali obblighi o impegni da parte dell'Assicurato di rispettare scadenze, date di consegna e qualunque altro termine vincolante, indipendentemente dal fatto che tali danni, perdite, spese o responsabilità siano concomitanti con un danno altrimenti coperto da questa Polizza.
- B. Se l'accadimento di uno o più eventi come da Art. I. della presente Sezione dovesse oggettivamente ed inequivocabilmente impedire l'ultimazione della Fotografia Principale, indipendentemente da eventuali obblighi di ultimazione e/o date di consegna, l'Assicurato potrà optare per l'abbandono della Fotografia Principale e chiedere l'indennizzo, a fronte della presente copertura, delle spese effettivamente sostenute durante la Fotografia Principale e che sono state rese del tutto inutili unicamente e direttamente a causa dell'accadimento di detto evento.
- C. Prima della liquidazione di un sinistro per abbandono, l'Assicurato dovrà consegnare e trasferire alla Società o alle persone da essa nominate ogni diritto, titolo o interesse sulla produzione in oggetto, come pure le pellicole o i nastri e tutte le copie ed i materiali realizzati per la produzione suddetta.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

SEZIONE IV COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

ART. I. DEFINIZIONI

1. COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

2. LAVORATORI EQUIPARABILI

I prestatori di lavoro di cui alla L. 14/2/2003 (Legge Biagi).

3. LAVORATORI INTERINALI

I prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della L. 24/6/97 n. 196 nella sua qualità di "Azienda utilizzatrice".

4. LAVORATORI PARASUBORDINATI

I prestatori di lavoro come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38.

ART. II. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Sono comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari del rischio descritto nella presente polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari al 20% del massimale assicurato.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 N. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o equiparabili risultanti a libro paga nonché da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 N. 38, cagionati ai lavoratori di cui al punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo N. 38/2000.

L'assicurazione RCO é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Resta fra le Parti convenuto che l'assicurazione conserva la sua efficacia anche qualora l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge purché ciò derivi da involontaria omissione o da errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

ART. III. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nel caso in cui operi la garanzia RCO.

ART. IV RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, in conformità alle norme della legge 24 Dicembre 1969 n.990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 973 del 24 Novembre 1970;
- b) cagionati dalle opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente, da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna a terzi;
- c) da furto, rapina e truffa consumati o tentati;
- d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione ad eccezione degli automezzi di dipendenti e di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti di proprietà o in uso dell'Assicurato;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- f) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- h) conseguenti a partecipazione a scene o effetti speciali pericolosi senza il consenso scritto della Società. Per scene o effetti speciali pericolosi si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, scene acrobatiche e/o di lotta, spettacoli pirotecnici, spettacoli o scene che prevedano utilizzo di fuoco, di materiale esplosivo, di armi da fuoco.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- i) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- j) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;

ART. V. DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

ART. VI GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE III (sempre operanti)

1. PRESTATORI DI LAVORO EX LEGGE N. 96 del 24/6/97

Le garanzie della presente polizza sono estese ai prestatori di lavoro interinali nei termini seguenti:

- a) Tali prestatori di lavoro sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civile ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c..
La garanzia non opera nel caso di lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi come previsti alla lettera f) dell'Art. 1 comma 4 della Legge 196/97.
- b) Sono compresi i danni provocati da tali prestatori di lavoro a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
- c) La garanzia è valida a condizione che:
 1. gli emolumenti lordi o il fatturato versati dall'assicurato per tali prestatori di lavoro vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo;
 2. non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione della normativa vigente;
 3. che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività dedotta in polizza.
- d) In caso di corresponsabilità fra l'Assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico.
- e) La garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale.
- f) Non sono compresi in garanzia i danni provocati al Contraente/Assicurato.

2. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei lavoratori dipendenti o equiparabili risultanti a libro paga, nonché dei lavoratori parasubordinati ed interinali, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

3. PRECISAZIONI

A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e conduzione di terreni, di fabbricati, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono essere anche adibiti ad uso:
 - civile, di abitazione e/o rurale;
 - commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto od in comodato;

- b) dalla proprietà e/o conduzione di CRAL aziendali; da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di Responsabilità Civile rientranti nella Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione;
- c) da organizzazione di congressi e simposi;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- e) nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da insegne e cartelli pubblicitari;
- g) dalla partecipazione a fiere e mostre;
- h) da servizi ambulatoriali: è compresa la Responsabilità Civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- i) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- j) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- k) per danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato;
- l) dall'esercizio di mense e spacci aziendali da chiunque gestite.

4. DANNI DA INCENDIO

Si conviene tra le Parti che, per i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, non verrà risarcita somma superiore a € 250.000,00, in eccesso ad eventuali coperture prestate con polizza incendio.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI GENERALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI QUESTA POLIZZA E CHE SONO APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI DELLA STESSA.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e Firma)



Associazione Doc/It
via Riva di Reno 72
40122 Bologna
tel. +39 051 204840 - fax +39 051 204821
c. f. 97233950159

Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi
